

Simaxis, 24.03.2015

Spett.li Fornitori di beni e/o servizi
(Ditte, Professionisti, Associazioni ecc.)

OGGETTO: Comunicazione ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 “trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Si informa che con il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della *fattura elettronica*, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1 comma 209 citato dispone che *«l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica»*.

In particolare tale obbligo riguarda anche il nostro Comune. Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Regolamento, **l'obbligo decorre dal 31 marzo 2015**.

Da tale data i fornitori dovranno produrre, nei confronti di questa Unione dei Comuni esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in violazione di legge.

A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito alla nostra Unione ***codice univoco dell'ufficio: UFAVJH*** che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione.

Decorrenza e obbligo:

L'articolo 1, comma 210, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che *«A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica»*.

All'obbligo per i fornitori di emettere le fatture esclusivamente in formato elettronico a decorrere dal 31 marzo p.v. segue dunque, con decorrenza dal 1 luglio p.v., l'obbligo per questa Unione di rifiutare le fatture emesse con altre modalità, anche se predisposte antecedentemente al 31 marzo, accompagnato dal divieto a pagarle.

La circolare n. 1/2014 del Dipartimento delle finanze chiarisce inoltre che qualora allo scadere del termine del 1 luglio p.v. questa Unione stia ancora processando fatture cartacee emesse prima dello scadere del termine del 31 marzo p.v., dovrà portare a termine il relativo procedimento al fine di evitarne un ingiustificato aggravamento e nel rispetto della normativa sull'IVA.

Scadenario della procedura:

Data	Fornitore	Unione dei Comuni
Fino al 30 Marzo	Emette fatture cartacee	Riceve, processa, paga fatture cartacee
Dal 31 marzo e sino al 30 giugno	Emette fatture elettroniche	Riceve, processa, paga fatture elettroniche Riceve, processa, paga fatture cartacee emesse prima del 31 marzo Rifiuta fatture cartacee emesse dal 31 marzo in poi
Dal 1 luglio	Emette fatture elettroniche	Riceve, processa, paga fatture elettroniche Processa, paga fatture cartacee emesse prima del 31 marzo, purché ricevute entro il 30 giugno Rifiuta fatture cartacee ricevute dopo il 30 giugno, anche se emesse prima del 31 marzo

Questa Unione informa altresì che nell'ambito di procedure di acquisto effettuate tramite mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in Rete del MEF curato dalla Consip rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica.

Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all'interno delle *fatture elettroniche*, il CIG della relativa procedura di acquisto e gli estremi dell'impegno contabile (comunicati dal Comune in occasione dell'ordine di fornitura e/o di esecuzione).

Si coglie l'occasione per informare, inoltre, che ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2015 (commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge 23.12.2014 n. 190) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo a netto IVA: l'imposta dovrà essere versata direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinarsi con uno specifico decreto ministeriale di cui si attende l'emanazione.

Il meccanismo dello "*split payment*" non si applica però alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.

Distinti saluti.

Il Segretario dell'Unione
D.ssa Maria Teresa Sanna

